



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 DEL 28/05/2020

OGGETTO: Adesione alla proposta di rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l'anno 2020.

L'anno 2020 e questo giorno 28 del mese di maggio alle ore 18:35 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino	X	
Dott. Chirizzi Giovanni	X	
Dott. Oronzo Valzano	X	
Dott. Fernando Antonio Monte	X	
Ins. Anna Maria Capodieci	X	
Dott.ssa Lucia Caretto	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in videoconferenza mediante la piattaforma Skype.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Circolare della Cassa DD.PP. n.1300 del 23 aprile 2020 ad oggetto: “Rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni” con la quale la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) si rende disponibile alla rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti in ammortamento al 1 gennaio 2020 concessi a Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Comunità Montane inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) Prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
- b) Oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
- c) In ammortamento al 1 gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad Euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

Preso atto che nella Circolare n.1300/2020 i prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:

- 1.debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
- 2.corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari (“Tasso di interesse Ante Rinegoziazione”);
- 3.corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (“Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione”);
- 4.corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”);
- 5.scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
- 6.Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;
- 7.garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e *pro solvendo* a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i *covenant* previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i Prestiti Originari in favore delle Unioni di comuni garantiti, oltre che dalla delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall’Unione, anche da garanzia sussidiaria prestata da uno o più comuni, tali comuni, ai fini della conferma della garanzia, dovranno adottare apposita deliberazione consiliare e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione;
- 8.facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l’inadempimento) in caso, tra l’altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l’inadempimento

si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto 9);

9. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (ix), ovvero del recesso di cui al precedente punto (8), ai Prestiti Rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario;

10. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. i rapporti rinegoziati limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:

- a. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b. destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
- c. non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.
- d. Le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;

11. disciplina (i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (ii) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

Vista la seguente modalità di rinegoziazione:

- la proposta di rinegoziazione dei mutui è consultabile attraverso il "Portale Enti locali e PA" nel sito istituzionale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con accesso a partire dalla data del 06 maggio 2020 e sino al 27 maggio 2020 corredata dall'elenco dei Prestiti Originari e con possibilità, da parte degli Enti mutuatari, di adesione alla proposta entro il termine perentorio del 03 giugno 2020;
- il debito residuo di ciascun mutuo è rimborsato secondo un nuovo piano di ammortamento di durata sino al 2043 (tranne che per quelli la cui scadenza originaria è uguale o successiva al 31 dicembre 2043, la cui durata resta invariata);
- la corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti ante rinegoziazione;
- corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva di una quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020, e di una quota interessi calcolata in base al nuovo tasso di interesse fisso post rinegoziazione individuato secondo un criterio di equivalenza finanziaria;
- corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese").
- Le delegazioni di pagamento dovranno essere prodotte in originale, complete delle relate di notifica al Tesoriere dell'Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. In considerazione dell'attuale contesto emergenziale dovuto alla crisi

epidemiologica da COVID-19 è tuttavia accordata agli Enti la facoltà di trasmettere le citate delegazioni di pagamento anche successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, in ogni caso entro e non oltre il 30 luglio 2020. La rinegoziazione è perfezionata mediante la stipula tra l'Ente mutuuario e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, con trasmissione dei documenti in argomento, controfirmati digitalmente dalla Cassa Depositi e Prestiti, entro il 19 giugno 2020.

Rilevato che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., attraverso l'avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale ha comunicato che gli enti potranno aderire alla rinegoziazione dal 06 maggio 2020 al 27 maggio 2020 accedendo al "Portale Enti Locali e PA";

Tenuto conto che i mutui dell'Ente che possono essere oggetto dell'operazione di rinegoziazione, riportati nell'Elenco Prestiti rinegoziabili messi a disposizione dalla Cassa DD.PP. nel proprio sito internet www.cdp.it, risultano essere quelli analiticamente riportati nell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della necessità di liberare immediatamente risorse per fronteggiare il probabile minore introito di entrate proprie dovuto all'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che la proposta di rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1 gennaio 2020 presentata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sulle posizioni indicate nella proposta di delibera risulta conveniente in quanto è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente e valutati i benefici economico-finanziari della stessa;

Preso atto che la stipula del Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari;

Affermata la competenza della Giunta comunale consiliare all'approvazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Acquisito in atti il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 del Tuel, come da verbale n. 4 del 26.05.2020;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.L. 19.05.2020, n. 34;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di aderire alla proposta di rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti SpA formulata nella Circolare Cassa DD.PP. n.1300 del 23 aprile 2020, relativamente a tutti i mutui indicati in

premessa, come analiticamente riportati nell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di impegnarsi ed obbligarsi espressamente ad effettuare nel bilancio di previsione dell'anno 2020/2022 in corso di predisposizione le iscrizioni e previsioni contabili conseguenti alla rinegoziazione come qui approvata;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico-finanziario per l'adozione di tutti i provvedimenti e i conseguenti adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, compresa la trasmissione della documentazione richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. entro il termine del 03 giugno 2020, a condizione che ne sussistano tutti i presupposti;
5. di dare atto:
 - 5.1 che le delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide a tutti gli effetti di legge anche successivamente alla rinegoziazione, nei limiti degli importi delle rate di ammortamento da corrispondere da parte dell'Ente sulla base dei nuovi piani di ammortamento;
 - 5.2 per tutta la durata dei mutui saranno soddisfatti i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'art. 159, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 5.3 che a seguito dell'operazione di rinegoziazione in oggetto, l'Ente continua a rispettare il limite stabilito dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

Benvenuto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

Claudia Casarano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 29/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE